

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

1.- De.Ce. impugnava, innanzi alla Corte di Appello di Firenze, la sentenza del Tribunale di Lucca n. 849/2023 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la De.Ce. e Me.Wa.

Dal matrimonio sono nati i figli La.Lu. del 2008 e Mi. del 2010. Il matrimonio è stato contratto nel 2008 e la separazione omologata il 24.12.2013.

2.- La Corte di Appello di Firenze con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame.

3.- Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:

a) Il Tribunale di Lucca ha fatto buon governo dei principi fondanti il riconoscimento dell'assegno di divorzio; la situazione di incapacità di autonomo sostentamento (se effettivamente esistente) è imputabile alla stessa De.Ce.

Ella aveva all'epoca del matrimonio 25 anni, 25 quando ha avuto il primo figlio e 27 quando ha avuto il secondo figlio, 30 quando si è separata, 37 quando è iniziato il procedimento di divorzio e 40 alla actualità; ha sempre vissuto con i genitori non sostiene quindi spese di locazione e può verosimilmente fare conto sugli stessi per un aiuto familiare; i lavori che le sono stati prospettati dall'ex coniuge conformi alla sua istruzione, sono stati rifiutati perché asseritamente non adeguatamente remunerativi seppure sia noto che la progressiva autonomia dei figli rende sempre meno necessario l'aiuto extra familiare nel caso di madre lavoratrice; anche la non autonomia abitativa sembra assai più ricollegabile a una di lei scelta che alla mancanza di mezzi. Essa, infatti, ha a disposizione una casa che è intestata ai figli come da accordi di separazione dove ben potrebbe trasferirsi e che invece è rimasta per lungo tempo inabitata e non sfruttata economicamente;

b) l'assegno di Euro 800 per figlio oltre la integralità delle spese straordinarie, oltre il ricavato dalla messa a reddito della casa di proprietà dei figli appare onere di mantenimento più che sufficiente a carico del padre, per due ragazzi di 15 e 13 anni;

c) il provvedimento di nomina dell'amministratore del bene immobile di proprietà dei minori è giustificato dal comportamento di inerzia della De.Ce.

4.- De.Ce. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.

Me.Wa. ha presentato controricorso ed anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

5. - Con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 ed omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza in relazione alla natura giuridica dell'assegno di divorzio. Dal disposto dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 si evince la natura assistenziale dell'assegno di mantenimento divorzile: presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno sono, in sostanza, la mancanza da parte del coniuge richiedente di mezzi economici adeguati e l'impossibilità -anche provvisoria - di procurarseli. Un coniuge è tenuto ad aiutare l'altro ove quest'ultimo non sia economicamente autosufficiente e nei limiti in cui l'aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguenti alla

dissoluzione del matrimonio con riferimento non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso quale configurato dalla coscienza sociale.

5.1- La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi sul punto contestato.

È esatto che l'assegno può essere anche solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (così in motivazione Cass., n. 35434 /2023 e successive conformi).

Il ragionamento della Corte d'Appello è basato sul rilievo che non esistono ragioni oggettive che non consentano alla ricorrente la possibilità di procurarsi autonomamente i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.

La De.Ce., infatti, ha una laurea presso l'Istituto superiore industriale, settore grafico; ha lavorato nelle aziende di famiglia, (Omissis).

La Corte fa riferimento alla sua età al momento della pronuncia ritenuta non ostativa rispetto all'inserimento in attività lavorativa consona alla sua professionalità; alla circostanza che i lavori che le sono stati prospettati dall'ex coniuge conformi alla sua istruzione, sono stati rifiutati perché asseritamente non adeguatamente remunerativi; al fatto che ha la potenzialità di un'autonomia abitativa perché ha a disposizione una casa che è intestata ai figli come da accordi di separazione dove ben potrebbe trasferirsi e che invece è rimasta per lungo tempo inabitata e non sfruttata economicamente; l'arco temporale intercorso tra il matrimonio e la separazione (5 anni) e quello tra la separazione e il divorzio (10 anni), per cui da quando aveva trent'anni non ha fatto alcun tentativo serio di inserirsi nel mondo del lavoro.

Il ragionamento è fondato sulla ponderata valutazione delle risultanze probatorie ed è sorretto da un percorso logico congruo che non consente alcuna rivalutazione in sede di legittimità.

6.- Con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza circa la sussistenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento divorzile al momento del divorzio.

6.1. La censura è infondata.

L'art.5, comma 6, L.n. 898/1970 prevede, innanzitutto, che il giudice tenga conto: delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del rapporto. Nel disporre l'assegno di divorzio deve considerare la condizione dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. Con sentenza delle Sez. Unite n.18287/2018 è stato chiarito che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo

scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

Il riconoscimento dell'assegno divorzile è collegato all'altrui stato di bisogno, inteso quale mancanza di adeguati redditi propri e in termini di incapacità di procurarseli, in ossequio al principio di autoresponsabilità economica di ciascun coniuge: esso, quindi, deve essere negato in presenza di mezzi adeguati dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli.

L'assegno divorzile deve essere valutato, sia nell'an sia nel quantum, alla luce dell'evidenza che il divorzio ha reso ciascun ex coniuge una persona sola auto-responsabile. Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.

Alla luce di questi principi la Corte d'Appello ha escluso la impossibilità di autonomo sostentamento ed ha precisato che la breve durata del matrimonio rende del tutto indimostrato che la moglie abbia concorso alla formazione del patrimonio del marito che invece pare averlo acquisito per ragioni familiari (successione dal padre titolare dell'impresa, avvenuta in epoca successiva alla separazione). Ed inoltre precisa: "Se le parti si erano accordate perché la madre seguisse i figli non si ha certezza che tale sarebbe stato l'accordo per gli anni a venire e non piuttosto la ricerca di un lavoro indipendente. Infine, non vi è traccia delle ragioni della separazione. Il fatto quindi che l'ex marito sia molto benestante nella situazione come descritta è assolutamente indifferente non sussistendo nessuno dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile" (stessi principi ribaditi da Cass., n. 14160/2022; Cass., n. 9144/2023; Cass., n. 10614/2023).

Anche questa censura assume così carattere meritale.

7.- Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000 per compensi e Euro 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

della ricorrente e del controricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 6 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2025.